



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Ordinanza n. 47 del 12/11/2021

OGGETTO: Distruzione carcassa bovina mediante infossamento. Ditta Sutera Antonino Sebastiano

IL SINDACO

VISTO il verbale redatto dal Dott. Acciaro Vincenzo, Veterinario dell'ASP 4 di Enna - Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio Sanità Animale - del 28/10/2021, verbali Dip. Veterinario ASP n. 7797. del 29/10/2021, trasmesso con nota prot. n. 98620 del 02/11/2021 e assunto al protocollo comunale al n 10970 in data 02/11/2021, con il quale è stato accertato, presso l'azienda agricola del Sig. Sutera Antonino Sebastiano, codice azienda IT003EN079 sita in questa Contrada Mandrerotonde, il decesso di n.1 bovino identificato con marca e boloendoringinale: IT088990283186 a seguito di presunto meteorismo acuto addominale, la cui carcassa è in un sito con notevoli difficoltà di accesso e in avanzato stato di putrefazione, ragion per cui si autorizza lo smaltimento delle stesse mediante infossamento in loco;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione delle carcasse sopra indicate mediante interrimento come previsto dal Regolamento CE n. 1069/2009 art. 19;

VISTI:

- La relazione idrogeologica – ambientale;
- Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 art. 19;
- il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;
- l'art. 3, commi 2,3,4 del D. Lgs. 14.12.1992 n. 508 con s.m.i.;
- il D.M. 26.03.1994;
- il D.P.R. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della B.S.E.;
- gli art. 50 e 54 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il D.M. sanità del 15.01.2001;
- la legge 49/01;
- l'O.A.EE.LL.;

ORDINA

Al Sig. Sutera Antonino Sebastiano, nato a Cerami (En) il 19/01/1974 e residente a Palermo in via Cimabue n. 41, domiciliato ad Assoro (EN) presso la propria azienda agricola sita in C.da Mandrerotonde - codice aziendale IT003EN079, l'immediata distruzione della carcassa dell'animale in premessa individuato, mediante sotterramento dello stesso in terreno adeguato onde evitare contaminazione delle falde acquifere e/o danni all'ambiente, ad una profondità sufficiente per impedire ai carnivori di accedervi. Gli stessi, prima del sotterramento, devono essere cosparsi di idoneo e abbondante disinfettante.

La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti.



Il Sindaco
(dott. Antonio Licciardo)